



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 20 gennaio 2014, n. 4

Società Cooperativa Sociale Fratello Sole di Cassano delle Murge (BA). Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di una CRAP, da Via Matteotti n. 24 in Cassano Murge (BA) alla Contrada Nisco in Cassano Murge (BA), ai sensi degli artt. 5, 8 e 29, comma 6 ter, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. 8/2004 e s.m.i., all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

Il successivo art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1. e 2, prescrive inoltre che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 -l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

Successivamente il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

"Le strutture e i professionisti che intendano effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salva quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quella del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale."

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia (...)"

Il Servizio PGS, con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 23/3/2006, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale ad una CRAP gestita dalla Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, sita in Via Matteotti n. 24, Cassano delle Murge (BA), con una dotazione di n. 14 posti letto.

La Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, con istanza redatta su apposito modello AutReal8 di cui alla D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004, registrata al protocollo comunale n. 2165/P del 4/2/2013, ha chiesto

al Comune di Cassano Murge (BA) l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP in parola da Via Matteotti n 24, Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Nisco, Cassano delle Murge (BA). Il Settore 2 Servizi del Comune di Cassano delle Murge, con nota prot. n. 2210/P del S/2/2013, ha trasmesso a questo Servizio copia della predetta istanza e, atteso quanto previsto dall'art. 5 del R.R. n. 7/2002 ("Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L."), ha chiesto "un chiaro parere sulla possibilità che lo struttura "Fratello Sole" passa trasferirsi da Via Matteotti a Contrada Nisco, come richiesto", nonché "di conoscere se per abitato cittadino deve intendersi una zona periferica ben collegata con tutti i servizi". Questo Servizio, pertanto, con nota prot. n. A00/081/1128/APS1 del 18/3/2013, ha chiesto al Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA di esprimere, anche attraverso un sopralluogo diretto nel luogo di possibile ubicazione della struttura, una valutazione in merito alla possibilità che la CRAP di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002 e del R.R. n. 3/2005, sezione D.03 (requisiti strutturali delle strutture residenziali psichiatriche), che prevedono l'ubicazione "nell'abitato cittadino", possa essere allocata presso la nuova sede, ubicata in "zona periferica nell'ambito urbano". Il DSM ASL BA, con nota prot. n. 62966/UOR11 dei S/4/2013, in riscontro alla citata nota di questo Servizio prot. n. A00/081/1128/APS1 del 18/3/2013, ha comunicato a questo Servizio, e per conoscenza al Settore 2 Servizi del Comune di Cassano delle Murge, di aver effettuato sopralluogo presso la CRAP in oggetto in data S/4/2013 ed ha precisato che "La CRAP Fratello Sole in Contrada Nisco di Cassano Murge è dislocato, al momento, in area urbana, ancorché periferica, per cui si ritiene che sarebbe sicuramente idonea ai fini dell'art. 5 RR 7/2002 e RR 3/05, se fosse assicurato il potenziamento della rete di collegamenti, in modo da agevolare le capacità di autonomia degli utenti ivi inseriti.". Il Settore 2 Servizi del Comune di Cassano delle Murge, con nota prot. n. 8054/P del 30/5/2013, indirizzata all'Area Politiche per la Promozione della Salute, Servizio Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia presso l-Assessorato ai Servizi Sociali" di Bari, e per conoscenza anche alla sede di Taranto del medesimo Servizio Benessere Sociale e Pari Opportunità, acquisita al protocollo di questo Servizio n. 2400 del 17/6/2013, ha trasmesso copia della Determinazione n. 139 del 30/5/2013, avente ad oggetto: "Autorizzazione al trasferimento definitivo della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica Fratello Sole dalla sede di Via Matteotti alla nuova sede di Contrada Nisco, Cassano delle Murge, nello stesso distretto sanitario, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) della L.R. n. 8/2004."

In riferimento al predetto atto dirigenziale comunale, questo Servizio ha rilevato che:

- la L.R. n. 19 del 10/7/2006 e il R.R. n. 4/2007, citati nella predetta Determinazione n. 139/2013 disciplinano l'autorizzazione e il funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, per i quali è competente il Comune (art. 49 L.R. 19/06 e art. 33 R.R. 4/07), e non corrispondono alla tipologia di strutture di riabilitazione psichiatrica di cui al punto 1, lett. a) punto 1.2.2. della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per le quali soltanto sono applicabili le procedure di cui alla stessa L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- l'autorizzazione al trasferimento ("definitivo") della CRAP da Via Matteotti n. 24 alla Contrada Nisco, rilasciata dal Comune di Cassano delle Murge con Determinazione n. 139 del 30/5/2013, ricade in realtà nella fattispecie giuridica di cui all'art. 49 L.R. 19/06 e all'art. 33 R.R. 4/07, ovvero di autorizzazione al funzionamento di una struttura prevista nel sistema integrato dei servizi sociali di cui alla predetta L.R. n. 19/2006, tant'è che è stata trasmessa dal Comune di Cassano Murge al Servizio Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia.

Pertanto, posto, tra l'altro, che agli atti d'Ufficio è risultato che:

- la Società Cooperativa Sociale Fratello Sole ha prima richiesto al Comune di Cassano Murge, in data 29/11/2012, ai sensi del R.R. n. 4/2007 l'autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale ubicata in Contrada Nisco n.c.;
- la stessa Società Cooperativa successivamente, in data 4/2/2013, ha richiesto al Comune, ai sensi

della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento (modello AutReal8) della CRAP da Via Matteotti alla Contrada Nisco n.c., quindi secondo la fattispecie di cui al punto 1, lett. a) punto 1.2.2. della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 7/2002;

questo Servizio, con nota prot. n. A00/081/2577 /APS1 del 3/7/2013 ha chiesto chiarimenti al Settore 2 Servizi del Comune di Cassano delle Murge in merito al provvedimento innanzi indicato e, inoltre, alla Società Cooperativa Sociale Fratello Sole di precisare se il progetto gestionale sia quello di trasferimento della CRAP - struttura riabilitativa psichiatrica ai sensi dell'art. 1 del R.R. n. 7/2002 - da Via Matteotti alla Contrada Nisco, oppure di realizzazione presso quest'ultima sede di una struttura socio-assistenziale.

La Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, con nota del 5/7/2013, ha precisato di aver formulato istanza per il "trasferimento della struttura riabilitativa psichiatrica da Via Matteotti 24 a Contrada Nisco (...), previa continuazione dell'esercizio dell'attività sanitaria di riabilitazione psichiatrica attualmente svolta nello strutturo accreditato sita in Cassano Munte a Via Matteotti n. 24" ed ha ribadito che "la cooperativa non ha mai inteso chiedere autorizzazioni per una struttura socio-assistenziale".

Il Comune di Cassano delle Murge, con nota prot. n. 12423/P del 4/9/2013, erroneamente inviata al Servizio Benessere Sociale e Pari Opportunità di Taranto e pervenuta a questo Servizio con nota registrata al protocollo n. 3460 del 24/9/2013, ha trasmesso la Determinazione n. 207 del 20/8/2013 con la quale, in rettifica della precedente Determinazione n. 139/2013, ha rilasciato atto di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) della L.R. n. 8/2004 e della CRAP di Cassano delle Murge dalla sede di Via Matteotti n. 24 alla nuova sede di contrada Nisco, ove, tra l'altro, in relazione al sopra riportato disposto dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002, (come peraltro già nella precedente Determina n. 139/2013 rettificata) è "TENUTO CONTO che lo CARTA DEI SERVIZI della cooperativo di cui sopra prevede un piano di servizio navetta giornaliero strutturato con nr. 4 corse per gli utenti, nonché corse per i parenti, con l'automezzo (....)".

Con istanza del 17/9/2013 la Società Cooperativa Fratello Sole ha chiesto a questo Servizio, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura in oggetto nell'ambito del medesimo distretto socio-sanitario, allegando la documentazione richiesta dal Modello AutEserc1 previsto dalla D.G.R. n. 2095/2004, nonché copia della Determinazione Dirigenziale n. 207 del 20/8/2013 di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento.

Il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/3681 /APS1 dell'11/10/2013, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, territorialmente competente, ad effettuare, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso la nuova sede della struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per l'esercizio dell'attività di CRAP.

La ASL BA, con nota prot. n. 253092/UOR Direz del 5/12/2013, ha trasmesso, con allegata nota prot. n. 199 del 4/12/2013, il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 6/7/2012, 18/9/2012 e 14/11/2013 "da cui si è evidenziato l'idoneità dei requisiti igienico edilizi e degli arredi già presenti nella strutturo.". Nella predetta nota è stato precisato "che la struttura in oggetto è stato verificato esclusivamente in merito agli aspetti sopra specifico ti. Gli aspetti tecnici, organizzativi e del personale attualmente presenti presso la vecchia sede, saranno verificati con successivo sopralluogo postumo al trasferimento ai nuovi ambienti ubicati in C.da Nisco - Cossano Murge."

Questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/4607/APS1 del 19/12/2013, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di integrare la citata nota prot. n. 199 del 4/12/2013, specificando la conformità o meno dei requisiti strutturali alle previsioni dei R.R. n. 3/2005 e s.m.i.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 2 del 2/1/2014, ha riscontrato la succitata nota n. A00-081/4607/APS1 del 19/12/2013 comunicando che la conformità già certificata in merito alla nuova struttura in Contrada Nisco a Cassano delle Murge "è relativa agli aspetti strutturali, tecnologici ed organizzativi" ed ha confermato il parere di idoneità "all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura Società Cooperativa "Fratello Sole" quale Comunità Riabilitativa per l'Assistenza

Psichiatrico per un modulo con dotazione di 14 posti letto dall'attuale sede di via Matteotti n° 24 in Cassone Murge, alla nuova struttura, stesso Comune, in C.da Nisco

Per quanto sopra, si propone di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, 8, comma 3, 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di una CRAP, da Via Matteotti n. 24 a Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Nisco a Cassano delle Murge (BA), con una dotazione di n. 14 posti letto, con la precisazione che la medesima Società Cooperativa è tenuta, in ragione di quanto disposto dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002 e dell'ubicazione della struttura in zona periferica nell'ambito urbano, a rispettare quanto previsto nella stessa Carta dei Servizi circa "il piano di servizio navetta giornaliero strutturato con nr. 4 corse per gli utenti, nonché corse per i parenti".

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dai Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rilasciare alla Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, 8, comma 3, 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art.

1 dei R.R. n. 18 del 30/7/2009, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di una CRAP, da Via Matteotti n. 24 a Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Nisco a Cassano delle Murge (BA), con una dotazione di n. 14 posti letto, con la precisazione che:

la medesima Società Cooperativa è tenuta, in ragione in ragione di quanto disposto dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002 e dell'ubicazione della struttura in zona periferica nell'ambito urbano, a rispettare quanto previsto nella stessa Carta dei Servizi circa "il piano di servizio navetta giornaliero strutturato con nr. 4 corse per gli utenti, nonché corse per i parenti".

- di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Fratello Sole, Borgo S. Maria D'Irsi, Irsina (MT);
- al Direttore Generale della ASL BA;
- al DSM ASL BA;
- al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
- Al Sindaco dei Comune di Cassano delle Murge (BA);
- Al P.A.T.P., Ufficio 4 della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
